

nieri, Ruffo, Marzotto, Visocchi, D'Alì, CapPELLI, Poggi, Scalini ed altri propongono di aggiungere le parole: « durante il lavoro ».

La loro formula sarebbe dunque questa:

« Gli ispettori e gli aiutanti ispettori hanno diritto di accedere *durante il lavoro* nelle fabbriche e negli opifici sottoposti alla loro vigilanza in qualunque ora del giorno e della notte ».

Accetta il Governo questo emendamento?

OTTAVI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Il Governo dichiara di non accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Gavazzi e colleghi, che Governo e Commissione dichiarano di non accettare.

(Dopo prova e controprova l'emendamento Gavazzi non è approvato).

Pongo ora a partito l'aggiunta proposta dalla Commissione, della quale ho già dato lettura.

(È approvata).

Pongo ora a partito tutto l'articolo 8, inclusa l'aggiunta ora approvata dalla Camera.

(È approvato).

Art. 9.

Ferme restando le disposizioni, circa l'ispezione degli stabilimenti industriali contenute nelle leggi 19 luglio 1902, n. 51 e 31 gennaio, 1904, n. 51, (testo unico), sarà provveduto col regolamento a coordinare l'azione degli ispettori del lavoro:

a) con quella dell'ufficio del lavoro;

b) con quella degli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale;

c) con quella degli ingegneri ed aiutanti ingegneri delle miniere, di cui all'articolo 12 della legge 19 giugno 1903, n. 242;

d) con quella del personale tecnico delle associazioni per le prevenzioni degli infortuni, di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, e di quegli istituti operai che si creassero per l'applicazione delle leggi sociali:

e) con quella degli altri organi di Stato che sono destinati, per le loro funzioni, a vigilare imprese e costruzioni industriali;

f) con quella dei corpi tecnici provinciali e comunali.

La Commissione sino da ieri ha approvato l'emendamento dell'onorevole Turati, che consiste nella soppressione del paragrafo a. La Commissione mantiene l'accettazione di questo emendamento.

Poi la Commissione al paragrafo d propone, dopo le parole « con quella del personale tecnico delle associazioni per le prevenzioni degli infortuni, di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1904, n. 51 » si aggiunga: « dei sindacati di assicurazione mutua » e poi come seguita, cioè: « e di quegli istituti operai che si creassero per l'applicazione delle leggi sociali... »

FERRARIS CARLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Le modificazioni presentate da noi, onorevole presidente, non sono altro che modificazioni di pura forma.

Oltre alla cancellazione della lettera a, abbiamo pensato di fare quello che abbiamo fatto nell'articolo 2, cioè di cancellare la citazione specifica delle leggi, perchè queste leggi devono avere modificazioni: una ad esempio è quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli che sarà presto modificata in base alle deliberazioni del Parlamento.

Le modificazioni fatte consistono soltanto nel cancellare le indicazioni specifiche.

PRESIDENTE. Dunque il paragrafo a) è soppresso.

Il paragrafo b) non subisce variazioni.

Al paragrafo c) sono sopresse le parole « di cui all'articolo 12 della legge 19 giugno 1902, n. 242 ».

Parimenti, al paragrafo d) sono sopresse le parole « di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1904, n. 51 ». Ma in esso, dopo le parole « per le prevenzioni degli infortuni « si devono aggiungere le altre » dei sindacati di assicurazione mutua » e poi seguita « e di quegli istituti operai ecc. ».

Con queste modificazioni pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

È autorizzata l'iscrizione di una somma di lire 120,000 nella parte passiva del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alla spesa in stipendi prevista dalle tabelle annesse a questa legge ed alle spese di ufficio dell'ispettorato.

(È approvato).

Art. 11.

È aggiunto al ruolo organico del Ministero di agricoltura, industria e commercio un posto di segretario di prima classe della